



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 06/12/2022

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue:

- Il 28/08/2013 ha stipulato con l'intermediario un contratto di prestito personale, con un importo finanziato di € 33.538,66 da restituirsi con 120 rate mensili, TAN pari all'8,96% e TAEG al 9,78%.
- Contestualmente ha stipulato un contratto di assicurazione formalmente facoltativa.
- Ha verificato che il TAEG dichiarato dall'intermediario in contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato in quanto non tiene conto del costo della polizza assicurativa CPI cui ha aderito, formalmente facoltativa ma sostanzialmente obbligatoria.
- La polizza ha tutte le caratteristiche per essere qualificata obbligatoria, considerato che ha funzione di copertura del credito ed è stata stipulata contestualmente al finanziamento, ha la stessa durata e l'indennizzo è parametrato al debito residuo del finanziamento.
- Invoca l'applicazione degli artt. 125-bis, commi 6 e 7, (124 bis, comma 5, nella TUB vigente dal 2007) e 117, comma 7, TUB.

Parte ricorrente chiede che si dichiari la mancata corrispondenza tra il TAEG contrattuale e quello rilevato secondo la normativa vigente al tempo della stipula e la nullità della relativa clausola e si condanni l'intermediario *“alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del Capitale Residuo ... , in*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese – di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue:

- La ricorrente ha stipulato il finanziamento in esame il 28/08/2013 e lo ha estinto anticipatamente nel marzo 2019.
- Alla stessa è stato esplicitato in modo chiaro e reiterato la natura facoltativa della polizza CPI.
- Il TAEG è solamente un indicatore di costo e pertanto, anche qualora fosse stato per mera ipotesi indicato erroneamente, questo non avrebbe comportato un maggiore esborso per la ricorrente.
- La ricorrente non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che non avrebbe potuto ottenere il finanziamento alle condizioni concesse, laddove non avesse sottoscritto la polizza.
- Ad ogni modo, ha da sempre operato una valutazione del c.d. merito creditizio che esula dalla presenza o meno della copertura assicurativa a protezione del credito.
- A comprova allega ulteriori contratti conclusi nel medesimo periodo nel quale è stato stipulato il contratto in esame con altri clienti aventi la medesima “*classe di merito*” della ricorrente, senza la previsione di alcuna copertura assicurativa accessoria a garanzia del credito, a parità di TAN.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Nella presente vicenda parte ricorrente contesta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG del corrispettivo di una polizza CPI sostanzialmente obbligatoria e chiede quindi di accertare la nullità della clausola del contratto relativa alla determinazione del TAEG e, di conseguenza, la restituzione delle somme versate in eccedenza ai sensi degli artt. 125 *bis*, commi 6 e 7, e 117, comma 7, TUB, oltre gli interessi legali.

In materia, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto (n. 10617/17, n. 10620/17, n. 10621/17). Nei contratti in cui risulta che la polizza assicurativa è facoltativa, spetta al mutuatario dimostrare che essa riveste invece carattere obbligatorio, nel senso che la stipula del contratto di assicurazione è condizione necessaria per l'erogazione del credito. Parte ricorrente può assolvere detto onere attraverso presunzioni gravi precise e concordanti, desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: la polizza ha funzione di copertura del credito; vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, ossia i due contratti sono stati stipulati contemporaneamente e hanno pari durata; l'indennizzo è parametrato al debito residuo. Per contrastare tali presunzioni, rese ancora più rilevanti quando contraente e beneficiario sia l'intermediario stesso e a questo sia riconosciuta una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, parte resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario, attinenti alla fase di formazione del contratto, documentando in via alternativa: di aver offerto alla ricorrente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta



delle stesse condizioni di finanziamento con e senza polizza; ovvero di aver offerto condizioni simili, senza stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stata concessa alla ricorrente il diritto di recesso, senza costi e senza riflessi sul credito, per tutto il corso del finanziamento.

Qualora l'intermediario non dimostri la facoltatività della polizza, si ritiene violata la normativa che impone di calcolare il TAEG, includendo, tra l'altro, anche i costi per i servizi accessori quali la polizza di assicurazione (art.125-*bis* TUB), in modo che il cliente consumatore possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato e orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante. La violazione di tale regola ha il suo pendant indefettibile nella circostanza che tali costi, non venendo inclusi nel TAEG, sono maliziosamente, o semplicemente per errore di diritto, indicati separatamente nel contratto quasi che fossero delle voci di costo facoltative. Si tratta di due facce della stessa medaglia. Ne consegue che nulla è la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo. In tale ipotesi il comma 7 dell'art.125-*bis* TUB prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (*"il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto"*) (Collegio di Coordinamento, n. 1430/2016). L'intermediario è quindi tenuto a rideterminare il piano di ammortamento, secondo le modalità indicate dall'art. 125-*bis* TUB sopra illustrate, e a restituire la parte degli interessi versata in eccesso, se del caso.

Nel merito, dalle evidenze in atti risulta che il 28/08/2013 la ricorrente ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. *****775, per un importo totale del credito di € 33.538,66, un TAEG pari al 9,78% e con un piano di ammortamento della durata di 120 rate mensili. Contestualmente ha aderito a una polizza assicurativa CPI n. **86/01 e **39/02 con premio complessivo di € 2.584,66. Il Collegio osserva che tra i costi connessi al finanziamento risulta anche un altro prodotto assicurativo (denominato in contratto *"servizio assicurativo aggiuntivo"*) che, tuttavia, non è oggetto di contestazione nel ricorso in esame, posto che la ricorrente fa espresso riferimento alla mancata inclusione nel calcolo del TAEG solamente della polizza collettiva CPI.

La polizza CPI in esame è stata sottoscritta a garanzia dei rischi *"decesso"*, *"invalidità permanente da infortunio"*, *"inabilità temporanea totale"*, *"ricovero ospedaliero"* e risulta avere funzione di copertura del credito come emerge, oltre che dalla specifica indicazione già contenuta nel contratto di finanziamento, dalla previsione dell'abbinamento della stessa al finanziamento, indicato nella nota informativa. Il Modulo di adesione alla polizza allegato dalla ricorrente indica la data del 28/08/2013 che coincide con quella di sottoscrizione del finanziamento. La copertura ha durata coincidente con quella del contratto di prestito e l'indennizzo è parametrato al debito residuo per i rischi *"decesso"* e *"invalidità permanente da infortunio"* e alle rate del finanziamento per i rischi *"inabilità temporanea totale"* e *"ricovero ospedaliero"*. In merito alle altre condizioni presuntive della natura obbligatoria della polizza contrattualmente indicata come facoltativa, si segnala che sono beneficiari delle prestazioni liquidate in base alla garanzia *"decesso"* il coobbligato/cointestatario del finanziamento, ovvero, in mancanza, il coniuge o l'erede testamentario/legittimo dell'aderente. L'importo percepito dall'intermediario a titolo di provvigione è di € 1.673,89, pari al 64,76% del costo complessivo della polizza (€ 2.584,66). Siffatti elementi istruttori sono sufficienti per ritenere provato in via presuntiva che la sottoscrizione della polizza abbia costituito il requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento alla prova contraria, che grava sull'intermediario a fronte della prova presuntiva di obbligatorietà, il Collegio osserva che non risulta in contratto la prospettazione comparativa dei costi con offerta delle stesse condizioni, con e senza polizza e che il recesso senza costi è riconosciuto entro 30 giorni dalla sottoscrizione e non si estende alla durata del finanziamento. Tuttavia, a comprova del carattere facoltativo della polizza CPI abbinata al finanziamento *de quo*, l'intermediario allega tre contratti comparativi e afferma che detti contratti riguardano clienti con il medesimo merito creditizio della ricorrente, allegando la relativa evidenza. Dalla documentazione versata agli atti, in particolare dal periodo di offerta, dall'importo erogato al netto della polizza, dalla durata e dal TAN il Collegio desume che i contratti in comparazione presentano condizioni simili.

In base al suddetto esame il Collegio ritiene che parte resistente abbia soddisfatto l'onere della prova contraria, avendo dimostrato attraverso presunzioni gravi precise e concordanti che la polizza assicurativa non aveva carattere obbligatorio rispetto all'erogazione del finanziamento. Non si ritiene quindi violata la normativa in materia. Pertanto, il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA